

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Pianificazione Territoriale

Prot. n.

OGGETTO: Servizio di redazione degli elaborati della Variante di livello comunale al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 63sexies della Legge regionale n. 7 del 2007, nell'ambito del "Comprensorio Sportivo Zarja" in relazione all'opera Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali".

AFFIDATARIO: pianf. terr. Giuseppe SEGNO

CIG: B7A673B819

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. (numero) adottata il (data) ed esecutiva il (data) a firma del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, per le motivazioni ivi addotte, il servizio in oggetto è stato affidato a: **Giuseppe SEGNO**, approvando altresì le condizioni relative alla realizzazione del medesimo,
- il provvedimento risulta pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Trieste;

Tutto ciò premesso,

TRA

- tra l'**architetto Eddi DALLA BETTA**, nato a (luogo), il (data), il quale interviene in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia, 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE di TRIESTE** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3,

lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e dell'articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

- il **pianificatore territoriale Giuseppe Segno**, nato a (luogo), il (data), il quale interviene e stipula in qualità di libero professionista incaricato, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pordenone, matricola n. 708 – Sezione A – Pianificatori territoriali, partita IVA 01619940933, domiciliato per la sua carica presso la sede in Sacile (PN), via San Liberale n. 14, in seguito indicato anche come "Affidatario";

si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

ARTICOLO 1) - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida a (nome e cognome), che accetta, il servizio di redazione della Variante di livello comunale al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 63sexies della Legge regionale n. 7 del 2007, nell'ambito del "Comprensorio Sportivo Zarja" in relazione all'opera Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali".

ARTICOLO 2) – CONTENUTI DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Il servizio che qui si affida ha per oggetto i seguenti contenuti principali:

Riconfigurazione funzionale ed ampliamento della zona sportiva del Comprensorio Sportivo Zarja, come da progetto di opera pubblica:

Ampliamento ambito S5 – Attrezzature per il verde, sport e spettacoli all'aperto

a discapito della zona agricola *E4.1 – Zone agricole paesaggistiche e del Carso*.

La Variante al PRGC oggetto del presente servizio di redazione si dovrà configurare come una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63sexies della Legge regionale n. 5 del 2007 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio". In pendenza della conformazione del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del FVG sarà necessario effettuare una valutazione/verifica di coerenza/adequamento degli aspetti paesaggistici al PPR del FVG.

Il servizio comprende la redazione dei seguenti elaborati di Variante:

- Relazioni
- Norme tecniche (estratti)
- Elaborati cartografici (estratti PO2 Zonizzazione, PO4 Servizi e attrezzature collettive, PO4.1 Relazione sui servizi e reiterazione dei vincoli)
- Relazione paesaggistica (ove necessario)
- Valutazione/verifica di coerenza/adequamento degli aspetti paesaggistici al PPR del FVG (ove necessario)
- Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 4 della Legge regionale n. 16 del 2008 e successive modificazioni e articolo 12 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni)
- Verifica di significatività dell'incidenza (VINCA) sui siti natura 2000 (livello 1, Delibera di Giunta Regionale n. 1183/2022)
- Asseverazioni urbanistiche e geologiche
- Asseverazioni paesaggistiche e beni demaniali

Nello svolgimento del servizio come sopra descritto l'Affidatario dovrà rapportarsi costantemente con il Servizio Pianificazione Territoriale del

Comune di Trieste, quale detentore della regia delle azioni inerenti la pianificazione del Comune, ed in particolar modo con il suo Dirigente, arch. Eddi Dalla BETTA.

L'Affidatario dovrà, prima della consegna definitiva, rapportarsi con gli Uffici competenti dell'Amministrazione comunale per le necessarie revisioni (minimo 1) ed apportare quindi le conseguenti modifiche/aggiornamenti.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio in conformità all'Offerta Economica allegata sub "A" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, riconosce che il prezzo pattuito è adeguatamente remunerativo come previsto all'articolo 11.

L'Affidatario si impegna a rispettare le scadenze e le tempistiche come quivi ritmate ed a conformarsi ai contenuti delle prestazioni come richiesti, sì da consentire al Committente di adempiere al rispetto dei termini previsti per la procedura di adozione e successiva approvazione della Variante al PRGC in oggetto.

ARTICOLO 3) - COLLABORATORI

L'Affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma e impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Trieste per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente servizio saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spesa dell'Affidatario medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'affidatario, responsabile nei confronti del Committente.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico dell’Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito.

Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, l’Affidatario dichiara di averne tenuto debitamente conto in sede di presentazione dell’Offerta.

ARTICOLO 4) - DURATA E TERMINI

Il servizio decorre dalla data di stipula del presente contratto.

L’Affidatario è tenuto a concludere le attività di cui all’articolo 2 nel rispetto dei termini sotto indicati.

I termini di realizzazione delle attività di cui sopra sono i seguenti:

- **Fase 1 – Raccolta ed analisi della documentazione disponibile e avvio analisi ricognitiva:**

Analisi della documentazione e delle fonti disponibili. Contestuale avvio delle analisi ricognitive anche sul campo. **Entro 45 giorni a decorrere dall’invio dei materiali necessari da parte della Stazione appaltante;**

- **Fase 2 – Proposta tecnica di Variante (bozza):**

Stesura e consegna di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica (bozza) di Variante. **Entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini di cui alla Fase 1;**

- **Fase 3 – Elaborati propedeutici all’acquisizione dei pareri pre-adozione (adozione):**

Stesura e consegna di tutti gli elaborati costituenti la proposta di Variante per l’acquisizione dei pareri propedeutici all’adozione. **Entro 60 giorni a decorrere dal riscontro relativo alla Fase 2 da parte della Stazione appaltante;**

- **Fase 4 – Elaborati di controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni (approvazione):**

Stesura e consegna di tutti gli elaborati di controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni intervenute per la successiva approvazione finale della Variante in Consiglio comunale . **Entro 45 giorni a decorrere dall'invio delle osservazioni / opposizioni intervenute;**

Ciascuna fase si intende conclusa con la consegna formale degli elaborati alla Stazione appaltante, mediante modalità da concordare tra le Parti.

Sono escluse dalla prestazione di cui al presente contratto le seguenti attività:

a) eventuali consulenze e studi geologici che si rendessero necessari o comunque che debbano richiedere affidamento a professionalità specifiche;

b) ulteriori indagini, analisi e approfondimenti su temi e/o questioni puntuali non elencabili allo stato attuale;

c) eventuali integrazioni richieste che si configurino come attività aggiuntive (VAS/VINCA complete, ecc.);

d) tutto ciò che non è espressamente previsto e che possa anche riconfigurare la variante come *NON di livello comunale*.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà concedere in via eccezionale proroghe ai termini sopra descritti soltanto in caso di forza maggiore o per giustificati motivi, imprevedibili non imputabili a ritardi o negligenze dell'affidatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente, prima del termine previsto per la conclusione delle attività e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

ARTICOLO 5) - PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni: nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'articolo 2, l'applicazione della penale nella percentuale dello 0,5 per mille del compenso per ciascun giorno di ritardo nella prestazione che richieda l'osservanza di termini di scadenza.

Le penali applicate ai sensi del precedenti capoverso verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'onorario.

Qualora ciò si verificasse l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, fatto salvo il compenso per la parte di prestazioni effettivamente svolte e valutata in relazione al suo grado di completezza ed esaustività al tempo della risoluzione contrattuale. In ogni caso la quantificazione del dovuto da corrispondere in detta ipotesi sarà effettuata tenendo conto della percentuale di incidenza delle attività di cui all'articolo 2 rispetto all'incarico considerato nel suo insieme. In caso di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Affidatario, verrà comunque applicata una penale del 10 per cento sull'importo contrattuale a qualsiasi titolo corrisposto.

ARTICOLO 6) - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Affidatario venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio.

L'Affidatario espressamente rinuncia sin da ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre liberamente.

Rimane in capo all'Affidatario la proprietà intellettuale degli elaborati, che costui potrà utilizzare a scopo divulgativo.

Gli elaborati resteranno di piena e assoluta proprietà dell'Amministrazione comunale. Questa potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le modifiche ed aggiunte necessarie senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell'Affidatario.

ARTICOLO 7) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:

- ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 giorni nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto;
- inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare un danno nella regolare esecuzione della prestazione;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, cosiddetta clausola anti-pantouflage;

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il Committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del disciplinare che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo.

Qualora l'Incaricato effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Società per Azioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 8) - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e, a tal fine, valutate in ordine alla loro completezza. Resta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 9) - RECESSO

Il Committente si riserva il recesso dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o per sopraggiunte nuove necessità che si pongono in contrasto con il completamento delle attività in corso, da effettuarsi con apposito provvedimento espresso.

In tale caso l'Affidatario ha diritto ad ottenere il onorario per l'attività svolta fino a quel momento ed il ristoro delle spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio, previa consegna degli elaborati progettuali fino al quel momento prodotti.

Oltre a tale ipotesi, si dà facoltà al Committente di recedere ad nutum dal presente contratto, previo pagamento dell'attività eseguita, oltre ad una percentuale del onorario previsto per l'attività non ancora eseguita, calcolata ai sensi della normativa vigente.

L'Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Committente nella comunicazione scritta a mezzo PEC (comune.trieste@certgov.fvg.it) che dovrà pervenire alla controparte con preavviso di almeno 30 giorni.

In tal caso, l'Affidatario ha diritto al onorario per l'attività svolta fino alla data di recesso.

L'Affidatario dovrà consegnare entro 10 giorni dalla data di recesso tutta la documentazione sino ad allora elaborata che sarà oggetto di verifica ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere per il materiale completato.

ARTICOLO 10) - INCOMPATIBILITÀ

Per l'Affidatario fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza. Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse, neppure potenziali, con il Committente.

L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse anche potenziale o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia quanto a sé sia quanto ai suoi collaboratori.

ARTICOLO 11) - ONORARIO

L'onorario complessivo per il servizio di cui trattasi, comprensivo di rimborsi e oneri accessori, stabilito secondo il Decreto Ministeriale del 17/06/2016, viene accettato in euro **2.790,00** (duemilasettecentonovanta/00), più oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge.

L'onorario di cui sopra, risultante dall'Offerta sottoscritta dall'affidatario per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, è stato ritenuto adeguato dal Committente e conseguentemente accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività da svolgere.

L'onorario come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese tutte le attività di modificazione, integrazione e aggiornamento del materiale prodotto che fossero richieste prima della consegna del materiale medesimo, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nelle attività o necessitate in base a vigenti normative e quant'altro stabilito nel presente contratto.

L'onorario è fisso e imm modificabile ed è da considerarsi a corpo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dell'incarico di cui al presente contratto.

ARTICOLO 12) - PAGAMENTI

Il pagamento dell'onorario di cui all'articolo 11 spettante all'Affidatario avverrà su presentazione di fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e a seguito dell'acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

La fattura, al fine di una regolare liquidazione, dovrà riportare tutti i dati richiesti nella nota con cui l'Amministrazione committente comunicherà l'avvenuto affidamento.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, riscontrata regolare e conforme alla prestazione resa, in presenza di un DURC regolare in corso di validità.

Il pagamento verrà effettuato al termine di ciascuna fase corrispondente alla consegna degli elaborati alla Stazione appaltante come dettagliato agli articoli 2 e 4.

La liquidazione dell'onorario sarà effettuata come segue:

- 40 per cento: **euro 1.116,00** (millecentosedici/00), più oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge, in acconto alla consegna degli Elaborati propedeutici alla consegna della proposta tecnica di variante di cui alla Fase 2;
- 40 per cento: **euro 1.116,00** (millecentosedici/00), più oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge, in acconto alla consegna degli Elaborati propedeutici all'acquisizione dei pareri pre-adozione di cui alla Fase 3;
- 20 per cento: **euro 558,00** (cinquecentocinquantotto/00), più oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge, a saldo alla consegna degli Elaborati di controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni (approvazione) di cui alla Fase 4.

ARTICOLO 13) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva della presente servizio, tra l'Affidatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trieste ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010, utilizzando il conto corrente che l'Affidatario ha indicato come conto corrente dedicato, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) **B87H10**, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **B7A673B819**.

ARTICOLO 14) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ARTICOLO 53, COMMA 16TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24/05/2018, esecutiva dal 13/06/2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, reperibili sul sito istituzionale <https://www.comune.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" - "disposizioni generali" - "atti generali" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell’Affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53 comma 16ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

La violazione degli obblighi di condotta di cui al presente articolo comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto di lavoro in oggetto.

ARTICOLO 15) - GARANZIA DEFINITIVA

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, si avvale della facoltà di non richiedere la “garanzia definitiva”, di cui all'articolo 117, per l’esecuzione del servizio alla luce del valore del contratto, della tipologia della prestazione professionale richiesta, del curriculum vitae e delle esperienze professionali pregresse dell’Affidatario e tenuto parimenti conto delle clausole previste dallo schema di contratto che prevedono penalità per ritardi e pagamenti del compenso subordinati alla realizzazione delle prestazioni.

ARTICOLO 16) - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

L’Affidatario è responsabile di eventuali danni che potrebbero derivare al Comune e/o a terzi nel corso dell’attività eseguita di cui all'appalto in oggetto.

A tal fine l’Affidatario ha presentato copia della polizza (numero) emessa da (ente), valida dal (data) e relativa quietanza di pagamento valida fino al (data), entrambe conservate agli atti.

L’Affidatario si obbliga a rinnovare la polizza con scadenza anteriore alla conclusione del servizio fino alla conclusione dello stesso come definita all’articolo 4.

ARTICOLO 17) - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ARTICOLO 18) - SORVEGLIANZA

La sorveglianza dell'attività svolta sarà istituzionalmente esercitata dal RUP architetto Eddi Dalla Betta, con il quale l'Affidatario dovrà rapportarsi e raccordarsi per lo svolgimento della propria attività, data la natura della prestazione svolta.

ARTICOLO 19) - RINVIO

Per quanto non esplicitamente normato nel presente contratto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 20) - DOMICILIO E CLAUSOLA FISCALE

L'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Sacile (PN), via San Liberale n. 14, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola eccezione dell'IVA sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Il valore presunto del presente atto ammonta a euro **2.790,00** (duemilasettecentonovanta/00), più oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge.

Il presente atto, ove soggetto ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile in quanto sia applicabile, il **pianificatore territoriale Giuseppe SEGNO**, previa lettura del

presente atto, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato ("A"), letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 (CAD).

Data firma digitale

PER IL COMUNE DI TRIESTE
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Eddi DALLA BETTA
(firmato digitalmente)

Data firma digitale

L’AFFIDATARIO
pianif. terr. Giuseppe SEGNO
(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROBERTO PRODAN

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/07/2025 14:11:02